



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n.
prot. n.
del 2021

LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 405 prot. n. 35026 dell'8 maggio 2014;

Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio emanato con D.R. n. n. 509 prot. n. 110077 del 1° aprile 2021;

Visto il D.R. n. 4 del 3 gennaio 1989 di costituzione del Centro interdipartimentale di Servizi di Servizi di Microscopia elettronica e Microanalisi – MEMA;

Visto il D.R. n. 1280 prot. n. 78116 del 3 dicembre 2010 di emanazione del *Regolamento del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi "MEMA"*;

Considerata la necessità di modificare il testo del regolamento interno del Centro per adeguarlo al *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 12 novembre 2021 sulla bozza di regolamento interno del MEMA;

Visti la delibera del Senato Accademico del 23 novembre 2021 ed il parere del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 26 novembre 2021,



DECRETA

È emanato il seguente:

Regolamento Interno del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi - MEMA –

Articolo 1 Natura del Centro

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi - MEMA - costituito con D.R. n. 4 del 3 gennaio 1989.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1 dello Statuto dell'Università di Firenze e dell'art. 1, comma 3 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei Centri di Servizio*, il MEMA si configura quale Centro di Servizio istituito su iniziativa di una pluralità di strutture di Ateneo.

Articolo 2 Finalità

1. Il Centro gestisce e utilizza le attrezzature di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento, rendendone disponibile l'utilizzazione per le strutture partecipanti e per altre strutture, nonché per utenti e amministrazioni esterne.
2. Il MEMA dispone di personale tecnico specializzato per la gestione e l'uso della strumentazione, nonché di ciò che occorre per il corretto funzionamento e mantenimento. L'organizzazione del Centro e la gestione della sua attività sono ispirati al principio di massima efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Articolo 3 Soggetti afferenti

1. Al Centro aderiscono i seguenti dipartimenti dell'Università di Firenze:
 - a) il Dipartimento di Scienze della Terra (DST);
 - b) il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF);
 - c) il Sistema Museale di Ateneo (SMA);



- d) il Dipartimento di Biologia (BIO);
- e) il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI).
2. Possono aderire al Centro altre strutture dell'Università di Firenze che ne facciano motivata richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 4 **Destinatari dei servizi**

1. Il Centro offre i propri servizi alle strutture dell'Università di Firenze sia aderenti che non aderenti al Centro e ad altri soggetti sia pubblici che privati.
2. A fronte di ciascuno dei servizi offerti saranno corrisposte al Centro specifiche tariffe fissate dal Consiglio.

Articolo 5 **Sedi, locali e attrezzature**

1. Il Centro MEMA ha sede amministrativa presso la Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.
2. I locali e le attrezzature destinati al MEMA sono elencati nell'Allegato n. 1 al presente regolamento.

Articolo 6 **Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 **Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, afferenti alle strutture che aderiscono al Centro, su proposta del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.



3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 8 **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - d) presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
 - e) presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri per l'approvazione;
 - f) rappresenta il Centro all'interno del Comitato di coordinamento della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri;
 - g) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
 - i) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
 - j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.

Articolo 9 **Il Consiglio Direttivo**



1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da un rappresentante tra i professori e ricercatori competenti nelle materie di cui alla missione del Centro per ciascuna delle strutture aderenti al Centro;
 - c) dal Responsabile Amministrativo della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri;
 - d) dal Direttore Tecnico;
 - e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro, eletto da e tra il personale in servizio presso il Centro.
2. I membri del Consiglio Direttivo di cui alla lett. b) sono designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli delle strutture aderenti. Durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Si applica l'art. 7, comma 4 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei Centri di Servizi*.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
4. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.

Articolo 10 **Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio:
 - a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
 - c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro ed eventuali modifiche;
 - d) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
 - e) propone alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio



ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

- f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;
- g) invia alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri la proposta di tariffario, la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
- h) propone alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti;
- i) delibera su eventuali acquisizioni di nuova strumentazione e/o dismissioni di quella presente;
- j) esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore Tecnico del Centro;
- k) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento e dal Regolamento di ateneo.

Articolo 11 Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica 4 anni e può essere rinnovato.

Articolo 12 Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:
 - a) fa parte del Consiglio del Centro;
 - b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;



- c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
- d) ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
- e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 13 **Responsabile Amministrativo**

- 1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.

Articolo 14 **Finanziamento del Centro**

- 1. Il funzionamento del Centro è assicurato:
 - a) dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dal corrispettivo dei servizi che vengono offerti dal Centro all'utenza interna ed esterna;
 - c) dai contributi di Enti pubblici e privati.

Articolo 15 **Personale**

- 1. Al Centro afferisce il personale necessario per il funzionamento della struttura in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. l) dello Statuto.

Articolo 16 **Valutazione**



1. Ogni anno il Centro invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di riferire sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 Disattivazione del Centro

1. Il Centro può essere disattivato quando:
 - a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della sua costituzione;
 - b) vengano meno i presupposti di un'organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione in base all'articolo 16.
3. La disattivazione del Centro è disposta previa delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 Gestione amministrativo contabile

1. Il Centro non è dotato di autonomia gestionale e afferisce per la gestione contabile alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.
2. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri esercita il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile sugli atti e le attività del Centro.
3. Il Centro e la Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri possono stipulare un protocollo per riconoscere al primo, nei limiti delle fonti interne all'Ateneo, ulteriori margini di autonomia.
4. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri può delegare al Centro le competenze gestionali necessarie per gestire il budget assegnato al Centro nel rispetto dell'art. 5, commi 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
5. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri inserisce nei propri documenti e atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso di esercizio e in sede consuntiva, la documentazione trasmessa dal Presidente del Centro, inserendola in apposita sotto-sezione



col nome del Centro.

6. Il Responsabile della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri supporta gli organi del Centro nel dare attuazione alle delibere.

Articolo 19 **Modifiche al presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio Direttivo adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.

Articolo 20 **Rinvio, pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio e alle altre fonti di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci



ALLEGATO N. 1

1. I locali del MEMA sono ubicati in Via Gino Capponi 3r – 50121 Firenze.
2. Il Centro dispone al momento delle seguenti attrezzature:
 - microscopio elettronico a scansione ZEISS EVO MA15, corredato di micro-diffrazione e microanalisi EBSD-EDS con sistema analitico OXFORD AZtec;
 - microscopio Elettronico a Scansione ZEISS EVO 40 corredato di microanalisi EDS OXFORD INCA 250;
 - metallizzatore a Carbonio e Oro Quorum Q150R ES.